



COMUNE DI PULSANO

PROVINCIA DI TARANTO

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 64 in data 07.11.2023

STATUTO COMUNALE

Sommario

Titolo I	4
PRINCIPI GENERALI	4
Articolo 1 - Il Comune. Territorio, sede, stemma, gonfalone, albo pretorio.	5
Articolo 2 - Principi fondamentali e finalità	6
Articolo 3 - Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione europea e per gli stranieri.....	8
Articolo 4 – Funzioni del Comune.....	8
Titolo II.....	9
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE.....	9
Articolo 5 – Organi di governo	10
Articolo 6 - Potestà regolamentare	10
Articolo 7 - Elezione e composizione.....	10
Art. 8 – Presidente del Consiglio	11
Articolo 9 - Attribuzioni e attività del Consiglio Comunale.....	11
Articolo 10 – Funzioni e poteri del Presidente del Consiglio Comunale.....	12
Articolo 11 - Competenze del Consiglio Comunale	12
Articolo 12 – I diritti e i poteri dei Consiglieri comunali	12
Articolo 13 – Decadenza e dimissioni dei Consiglieri.....	13
Articolo 14 - Commissioni permanenti.....	13
Articolo 15 - Commissioni di controllo e di indagine	14
Articolo 16 - Commissioni speciali	15
Articolo 17 - Commissione per le pari opportunità	15
Articolo 18 - Conferenza dei capigruppo consiliari.....	15
Articolo 19 - Convocazione del Consiglio Comunale	15
Articolo 20 - Adunanze consiliari.....	16
Articolo 21 - Linee programmatiche del Sindaco.....	16
Articolo 22 - Poteri di iniziativa	17
Articolo 23 – Giunta Comunale.....	17
Articolo 24 – Attribuzioni della Giunta Comunale.....	18
Articolo 25 – Funzionamento della Giunta.....	18
Articolo 26 – Mozione di sfiducia	19
Articolo 27 – Cessazione dalla carica di Assessore.....	19
Articolo 28 - Sindaco	20
Articolo 29 - Vicesindaco	20
Titolo III.....	22
SERVIZI COMUNALI.....	22
Articolo 30 – I servizi pubblici locali	23
Articolo 31 - Forme di gestione	23
Articolo 32 - Gestione in economia	23
Articolo 33 - Aziende speciali	23

STATUTO COMUNALE

Articolo 34 - Istituzioni	23
Articolo 35 - Società.....	24
Articolo 36 - Convenzioni	24
Articolo 37 - Consorzi	25
Articolo 38 - Accordi di programma	25
Articolo 39 - Modalità costitutive	25
Articolo 40 - Altre forme di collaborazione	25
Titolo IV	26
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI.....	26
Articolo 41 - Principi generali	27
Articolo 42 - Responsabili delle strutture organizzative apicali.....	27
Articolo 43 - Funzioni dei responsabili delle strutture organizzative apicali	27
Articolo 44 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione	27
Articolo 45 - Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno	28
Articolo 46 - Il Segretario Comunale	28
Articolo 47 - Vicesegretario	28
Titolo V	29
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	29
Articolo 48 - Libere forme associative	30
Articolo 49 - Partecipazione popolare	30
Articolo 50 - Consultazione della popolazione	30
Articolo 51 - Referendum.....	31
Articolo 52 - Diritto di informazione	32
Titolo VI	33
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	33
Articolo 53 - Revisione dello statuto	34
Articolo 54 - Disciplina transitoria e finale	34

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Il Comune. Territorio, sede, stemma, gonfalone, albo pretorio.

1. Il comune di Pulsano, ente locale autonomo entro l'unità della Repubblica, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali nn. 1-4-5-6-7-10-16-19-20-18-17-15-14-13-8-2, confinanti:
 - a Nord con i Comuni di Taranto – Sez. A e di Faggiano;
 - a Sud con il Mare Jonio;
 - a Est con i Comuni di Taranto – Sez. C e di Faggiano;
 - a Ovest con i Comuni di Leporano e di Taranto – Sez. A
3. Il Comune di Pulsano comprende la parte del territorio nazionale risultante dal piano topografico approvato dall'Istituto di Statistica ai sensi dell'art. 9 della Legge 24.12.1954, n. 1228. La circoscrizione territoriale del Comune è costituita da Pulsano capoluogo e dal centro abitato di Marina di Pulsano.
4. La sede legale del Comune è stabilita presso il proprio Municipio ubicato in Via degli Orti, n. 37. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede, anche all'aperto.
5. Il gonfalone e lo stemma del comune sono quelli storici, con la seguente blasonatura:

- STEMMA:

Lo stemma del Comune di Pulsano è costituito da uno scudo sormontato da un'aurea corona regale. Lo scudo illustra un cielo azzurro su campo verde sul quale insistono tre fiori: un gladiolo giallo (a sinistra), un papavero rosso (a centro) ed una margherita bianca (a destra). Sul papavero volteggia un'ape. Dalla parte superiore dello scudo pendono tre ciliegie.

- GONFALONE:

Il gonfalone è costituito da un panno bianco a forma di un trapezio rettangolo. Il lato di cui all'angolo retto è frastagliato, a greca, mentre il lato obliquo, opposto, è suddiviso in cinque parti uguali dando luogo a tre greche: due laterali e una centrale. Al centro del gonfalone è posto lo stemma del Comune decorato ulteriormente, lungo i due laterali, da due fronde: una di ghianda e l'altra di mirtillo, legate verso il basso da un fiocco di nastro rosso. La corona è sormontata dalla scritta: Comune di Pulsano

- ALBO PRETORIO

Il Comune dispone, ai sensi di legge, di un Albo Pretorio on-line per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, accessibile da chiunque sul sito internet istituzionale al seguente indirizzo informatico: www.comune.pulsano.ta.it, disciplinato da apposito regolamento.

Articolo 2 - Principi fondamentali e finalità

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione Puglia secondo il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, attuando forme associative con la provincia, con altri comuni ed enti pubblici ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Il Comune pone a fondamento delle proprie attività i principi contenuti nella Costituzione repubblicana e i valori della libertà, della solidarietà sociale, dell'uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini e del rapporto democratico con gli stessi, anche attraverso adeguati strumenti di informazione, collaborazione, partecipazione e trasparenza.
3. Il Comune opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.
4. Il Comune garantisce e promuove i valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento alla tutela della persona e della famiglia.
5. Il Comune riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
6. Il Comune riconosce la funzione ed il ruolo dei partiti e delle organizzazioni sindacali rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.
7. Il Comune promuove la valorizzazione sociale della maternità e della paternità assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali e educativi.
8. Il Comune in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione.
9. Il Sindaco è difensore dei bambini secondo quanto previsto dall'ordinamento UNICEF.
10. Il Comune favorisce la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini, nel campo della formazione professionale e del lavoro e nella difesa e qualificazione dei servizi sociali ed educativi; promuove azioni di supporto alle donne e alla famiglia, nella creazione di nuovi strumenti di aggregazione e di tutela delle donne.
11. A tal fine armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini.
12. Assicura la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale e negli organi collegiali anche non elettivi del Comune nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto delle formalità stabilite dalla normativa.

13. Il Comune ha la rappresentanza generale degli interessi della comunità, di cui concorre a realizzare lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.
14. A tali fini, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, promuovendo anche la partecipazione dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, assume e sostiene le iniziative tese a:
- proteggere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale;
 - proteggere e valorizzare il territorio comunale e il suo caratteristico ambiente naturale;
 - offrire la migliore ospitalità e accoglienza, con adeguati servizi e strutture, a quanti per lavoro, per studio, per turismo, transitano o permangono nel territorio del Comune;
 - promuovere le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione e diritti delle persone in condizione di disabilità o disagio sociale, disciplinando l'organizzazione di propri servizi e le modalità di coordinamento con gli altri soggetti pubblici e privati operanti in questo ambito;
 - rafforzare i vincoli di solidarietà esistenti nella popolazione e affrontare i problemi di integrazione secondo i principi della tolleranza e della pari dignità umana;
 - respingere e contrastare qualunque azione che si richiami ad espressioni di razzismo e omofobismo;
 - promuovere lo sviluppo economico locale nella prospettiva di una più alta qualità di vita sociale, culturale ed ambientale, sostenendo, in particolare, una vocazione agricola innovativa, un insediamento artigianale e industriale diversificato, uno sviluppo delle attività commerciali, artigianali e turistiche e le nuove propensioni del settore terziario;
 - promuovere e sviluppare le iniziative economiche pubbliche, private, cooperative e dell'associazionismo imprenditoriale, per favorire l'occupazione e il benessere della popolazione;
 - favorire la funzione sociale della cooperazione, riconoscendone i valori di innovazione e di solidarietà;
 - sviluppare, sostenere e consolidare le attività e i servizi educativi, sociali, formativi, culturali, sportivi e ricreativi, promuovendo le più ampie collaborazioni con gli enti pubblici, i privati, le associazioni, il volontariato organizzato e individuale e le fondazioni, anche tramite l'utilizzazione di personale del Comune, con oneri a loro carico;
 - promuovere la diffusione e la qualificazione dell'istruzione e sostenere la crescita delle istituzioni scolastiche;
 - consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, di democrazia e di pace;
 - partecipare alle associazioni nazionali e internazionali degli enti locali, promuovendo rapporti e forme di collaborazione con enti locali di altri paesi, anche al fine di cooperare alla progressiva affermazione dell'Unione europea e al superamento di barriere tra popoli e culture.

Articolo 3 - Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione europea e per gli stranieri

1. Al fine di garantire ai cittadini dell'Unione europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti i diritti derivanti dai principi sanciti dalla legge, il Comune riconosce le loro libere e democratiche forme associative, favorisce i rapporti con l'amministrazione e l'accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani e può prevedere e disciplinare con apposito regolamento forme di consultazione ed organismi di partecipazione alla vita pubblica locale.

Articolo 4 – Funzioni del Comune

1. Il Comune è Ente Locale autonomo e come tale dispone di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nell'ambito dei principi fissati dalla legge, e di autonomia finanziaria nell'ambito dei propri statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita, inoltre, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione Puglia; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione Puglia e della Provincia di Taranto, e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

DEL COMUNE

CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI

Articolo 5 – Organi di governo

1. Sono organi di governo istituzionali del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco

Articolo 6 - Potestà regolamentare

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, l'organizzazione del Comune è disciplinata da regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
2. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni del Comune è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato e della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
3. I regolamenti sono approvati dall'organo di governo competente ed entrano in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo con cui sono approvati, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 7 - Elezione e composizione

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Nel regolamento sono stabilite le modalità con cui vengono forniti al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
2. La composizione, l'elezione e la durata in carica del Consiglio Comunale, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.
3. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, sono presentate personalmente e assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate

deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

5. I casi di sospensione o di scioglimento del Consiglio sono stabiliti dalla legge.
6. Sono istituite le figure del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale.
7. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Art. 8 – Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale subito dopo aver provveduto alla convalida degli eletti, elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente con separate votazioni palesi a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
2. Qualora nessun Consigliere raggiunga la maggioranza richiesta dal 1° comma si procede nella stessa seduta a due ulteriori separate votazione per le quali è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente le funzioni vengono assunte dal Consigliere Anziano. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 267/2000, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri, ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73 del D.Lgs. 267/2000.
4. Dal momento dell'accettazione, i Consiglieri Comunali eletti Presidente e Vicepresidente non possono più svolgere per il Comune le funzioni di Assessore e capogruppo.

Articolo 9 - Attribuzioni e attività del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Adotta gli atti di sua competenza previsti dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell'esclusivo interesse della collettività locale.
3. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza.
4. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Consiglio può disporre, per il tramite anche delle commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato.
5. Gli atti fondamentali del Consiglio Comunale devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, nonché delle risorse e degli strumenti necessari.
6. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il Consiglio Comunale può

istituire commissioni d'indagine sul funzionamento dell'ente.

7. Il Consiglio Comunale può incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti in occasioni determinate e su mandato temporaneo, ed in tale ambito può attribuire ad una donna consigliere di riferire in materia di pari opportunità.
8. Il Consiglio Comunale delibera il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 10 – Funzioni e poteri del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale:

- convoca il Consiglio Comunale, fissando la data della riunione entro venti giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
- dirige i lavori e le attività del Consiglio, disciplinando la discussione degli argomenti all'ordine del giorno;
- firma insieme al Segretario Generale i verbali della seduta;
- convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo Consiliari;
- insedia le Commissioni consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento;
- assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sugli argomenti sottoposti al Consiglio Comunale;
- per il raggiungimento dei compiti assegnati al Presidente vengono attribuiti con il Regolamento beni e risorse adeguate al conseguimento dei fini istituzionali;
- vigila sul corretto rispetto degli indirizzi di governo approvati dal Consiglio Comunale

Articolo 11 - Competenze del Consiglio Comunale

1. Competono al Consiglio Comunale le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e l'adozione degli atti stabiliti dalla legge e, segnatamente, gli atti fondamentali previsti dall'art. 42, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000.
2. Le deliberazioni del Consiglio Comunale nelle materie di propria competenza che si concretizzeranno in un rapporto contrattuale dispongono anche dell'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi e gli indirizzi ritenuti essenziali o prescritti dalla legge.

Articolo 12 – I diritti e i poteri dei Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri, al fine di esercitare il proprio mandato, secondo le procedure e le modalità stabilite

dal regolamento, hanno diritto di:

- a) iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;
 - b) presentare, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.
 - c) accesso come prevede la legge.
3. I consiglieri comunali non sono tenuti a specificare i motivi della richiesta di accesso agli atti, né l'interesse alla stessa. Il consigliere è obbligato al segreto d'ufficio riguardo a tutte le notizie, le informazioni e gli atti di cui viene in possesso nell'espletamento del suo mandato nonché alla riservatezza dei dati personali di terzi di cui viene a conoscenza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003. In nessun caso il consigliere potrà far uso privato delle notizie e dei documenti acquisiti. Non possono essere oggetto dell'accesso i soli atti sottratti per espressa indicazione di legge ovvero per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco a norma di regolamento.
4. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

Articolo 13 – Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Ferme le ipotesi previste dalla legge di decadenza dei consiglieri comunali per cause di incandidabilità, incompatibilità e ineleggibilità, il Consigliere Comunale che non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, senza aver giustificato i motivi dell'assenza, decade dalla carica.
2. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio oppure su iniziativa di qualsiasi elettore del Comune. Essa è pronunciata dal Consiglio Comunale almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica della relativa proposta. Questa è discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si dà per approvata quando riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 14 - Commissioni permanenti

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno commissioni permanenti per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti sulle proposte di deliberazioni da sottoporre all'esame Consiglio.
2. Le commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle aziende comunali e dagli enti dipendenti o partecipati dal comune.
3. Le commissioni hanno altresì funzioni consultive e propositive e sono composte da soli consiglieri

comunali, con criteri idonei a garantire, a norma di regolamento, la proporzionalità e la rappresentanza di tutti dei rispettivi gruppi.

4. Possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento, al lavoro delle commissioni permanenti tutti i consiglieri che ne facciano parte nonché il Sindaco e gli Assessori.
5. Il numero, la composizione e le norme di funzionamento delle commissioni sono disciplinati dal regolamento.
6. Lo stesso regolamento indicherà le materie da sottoporre all'esame preventivo delle commissioni.
7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.
8. Le commissioni riferiscono al Consiglio Comunale nel termine massimo di venti giorni dall'assegnazione delle proposte, dopo di che l'argomento viene comunque iscritto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
9. Nei casi urgenti, a richiesta della Giunta, sentita la conferenza dei capigruppo, il termine può essere abbreviato, secondo le modalità previste dal regolamento.
10. Alle commissioni può essere affidato, sentita la conferenza dei capigruppo, il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, che possono essere sottoposti alla votazione del Consiglio.
11. Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei responsabili dei servizi, delle aziende e degli enti collegati. Possono altresì invitare ai propri lavori persone esterne all'amministrazione, la cui competenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare, purché non comportino spese per il Comune.
12. Le commissioni possono tenere udienze conoscitive per approfondire determinati argomenti.

Articolo 15 - Commissioni di controllo e di indagine

1. Il Consiglio Comunale può istituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del D. Lgs. n. 267/2000, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune, escludendo dal computo il Sindaco, commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale. Dette commissioni sono composte solo dai consiglieri comunali, uno per ogni gruppo consiliare.
2. La presidenza di ciascuna commissione è attribuita a un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.
3. Il funzionamento, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinati con l'atto deliberativo che le istituisce.

Articolo 16 - Commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni temporanee per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto od un accadimento di cui il Consiglio Comunale ha necessità di particolari conoscenze.
2. La composizione, il funzionamento, la disciplina dell'attività di tali commissioni è quella prevista per le commissioni permanenti.
3. Il Consiglio Comunale all'atto dell'istituzione di tali commissioni ne stabilisce l'oggetto, l'ambito di attività e la durata.

Articolo 17 - Commissione per le pari opportunità

1. Il Comune istituisce la commissione per le pari opportunità.
2. La composizione, il funzionamento e l'ambito di attività della predetta commissione verranno disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 18 - Conferenza dei capigruppo consiliari

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio Comunale.
2. I capigruppo consiliari e il Presidente del Consiglio costituiscono l'organismo denominato "conferenza dei capigruppo".
3. La conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio o da chi legalmente lo sostituisce.
4. Le competenze e le modalità funzionali della conferenza sono stabilite dall'apposito regolamento consiliare.

Articolo 19 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale si riunisce con convocazione effettuata dal Presidente del Consiglio mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da trasmettere ai singoli consiglieri comunali, nei modi e nei termini previsti dal regolamento.
2. Per gli argomenti urgenti, esplicitamente evidenziati, la convocazione avviene con avviso scritto da trasmettere ai consiglieri almeno 24 ore libere prima della seduta.
3. Il deposito degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio comunale avviene contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione ai consiglieri.
4. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda il Sindaco o un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni da trattare.

Articolo 20 - Adunanze consiliari

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di sua assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere anziano.
2. L'ordine dei lavori del Consiglio è predisposto dal Presidente del Consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le sedute del Consiglio sono pubbliche.
4. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune, arrotondato aritmeticamente, senza computare il Sindaco.
5. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; la seduta è presieduta dal Sindaco sino alla nomina del Presidente. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
6. Nella prima seduta il Consiglio Comunale provvede alla verifica delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previste dalla legge e alla convalida dei Consiglieri;
7. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
8. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

Articolo 21 - Linee programmatiche del Sindaco

1. Entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla seduta di insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sulle quali si effettua dibattito senza espressione di voto.
2. Il Consiglio, con periodicità annuale, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche.

Articolo 22 - Poteri di iniziativa

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio spetta alla Giunta, al Sindaco e ai singoli consiglieri in conformità al presente statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.
2. Alla Giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al Consiglio, per l'adozione, gli schemi

dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo, nonché delle relazioni di accompagnamento.

3. Le proposte concernenti deliberazioni, aventi efficacia di atti amministrativi, sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Esse sono di norma assegnate all'esame della commissione consiliare competente e per essere sottoposte alla votazione del Consiglio, devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Capo III

LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 23 – Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alla popolazione residente.
2. Il Sindaco determina il numero dei componenti della Giunta comunale, sulla base delle proprie valutazioni politico-amministrative.
3. Possono essere nominati Assessori persone non consiglieri in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. La Giunta verifica la presenza dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli Assessori.
4. Il Sindaco, al fine di stabilire condizioni di pari opportunità, promuove la presenza paritaria di Assessori di entrambi i sessi nella Giunta. Laddove ciò non sia possibile, il Sindaco può procedere alla nomina di assessori esterni al fine di garantire e riequilibrare la parità di genere nell'ambito della Giunta. Nel caso in cui la preventiva e necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità dello svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone esterne alla Giunta si concluda con esito negativo, vista anche la natura fiduciaria dell'incarico, il Sindaco rende note al Consiglio Comunale le motivazioni circa la mancata applicabilità del principio di pari opportunità.
5. Per gli Assessori non consiglieri vigono le norme sull'incandidabilità, sull'ineleggibilità e sull'incompatibilità vevoli per i consiglieri comunali.
6. Gli Assessori non consiglieri hanno gli stessi diritti e i medesimi doveri degli Assessori scelti in seno al Consiglio.
7. Essi partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità delle adunanze.

8. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento ovvero nella prima seduta utile.

Articolo 24 – Attribuzioni della Giunta Comunale

1. La Giunta collabora col Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; essa riferisce annualmente o quando lo ritenga necessario sulla propria attività al Consiglio e quando lo richieda il Consiglio stesso.
2. Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del comune.
3. L'esercizio da parte degli Assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei responsabili dei servizi e del carattere unitario della struttura organizzativa.
4. La Giunta adotta gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio e del Sindaco. Fra tali atti rientrano quelli riguardanti la promozione e la resistenza in giudizio, nonché il potere di conciliare e di transigere una lite.
5. Le deliberazioni della Giunta Comunale nelle materie di propria competenza, che concretizzano un rapporto contrattuale, dispongono anche l'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge.

Articolo 25 – Funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale è convocata con avviso scritto su richiesta del Sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute e i rispettivi relatori. Per i casi di urgenza la convocazione può avvenire anche senza le summenzionate formalità.
2. Le sedute non sono pubbliche e sono valide e atte a deliberare comunque con la metà più uno dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Il Sindaco può ammettere alle sedute persone non appartenenti al collegio, durante la trattazione di specifici argomenti.
4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale. Il segretario ha compiti consultivi, referenti e di assistenza e redige il processo verbale della seduta.
5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli Assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri previsti dalla legge.
6. Le deliberazioni della Giunta Comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a

scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.

7. Il verbale delle deliberazioni della Giunta è firmato dal Sindaco e dal Segretario Comunale. Esse L'elenco delle deliberazioni è comunicato ai capigruppo consiliari, sui rispettivi indirizzi informatici istituzionali, all'atto della pubblicazione all'albo pretorio.

Articolo 26 – Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata le autorità competenti procedono allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune.

Articolo 27 – Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci non appena sono assunte al protocollo generale del Comune.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati, sospesi o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

CAPO IV IL SINDACO

Articolo 28 - Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.
2. Egli è il rappresentante legale del Comune, anche in giudizio sia come attore sia come convenuto, previa autorizzazione della Giunta, ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
3. In tale veste impartisce direttive al Segretario Comunale, ai responsabili delle strutture

organizzative apicali, ai responsabili degli uffici dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

4. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.
5. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali attribuite al Comune.
6. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali amministrative.
7. In particolare, il Sindaco:
 - dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori;
 - può incaricare singoli consiglieri comunali di curare determinate materie o specifici argomenti di competenza del Comune;
 - può delegare ai responsabili dei servizi del Comune il compimento di singoli atti;
 - sovrintende al Corpo di Polizia Municipale;
 - determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali dei servizi pubblici e gli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi pubblici alle esigenze della utenza;
 - indice i referendum previsti dal successivo articolo 53 del presente Statuto e convoca i relativi comizi elettorali;
 - adotta le ordinanze nelle materie indicate nell'art. 54 commi 1 e 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge e le ordinanze ordinarie aventi contenuto generale ed astratto non rientranti nella competenza gestionale dei responsabili dei servizi.
 - promuove la conclusione degli accordi di programma, ai sensi di legge.

Articolo 29 - Vicesindaco

1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori un Vicesindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di sua assenza o impedimento.
2. In assenza di entrambi, assume le funzioni l'Assessore più anziano di età.

Titolo III

SERVIZI COMUNALI

Articolo 30 – I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e l'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società di capitali.

Articolo 31 - Forme di gestione

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti.
2. L'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali potrà avvenire mediante:
 - gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi;
 - affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura cd. a doppio oggetto).
3. È consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 32, comma 2.
4. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni, istituzioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

Articolo 32 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento mediante gara.

Articolo 33 - Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il direttore:
 - a) il Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere Comunale, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione

numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero non superiore a quello fissato dalla legge, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

- b) il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a).
3. Al Direttore Generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e le modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
 4. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
 5. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.
 6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
 7. L'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.
 8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
 9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
 10. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Articolo 34 - Istituzioni

1. Per la gestione dei servizi sociali, culturali e turistici il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo dal Consiglio comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 33 per le aziende speciali.
4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità e hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Articolo 35 - Società

1. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato non possono essere costituite società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società.

Articolo 36 - Convenzioni

1. Il Comune può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza del Consiglio Comunale.

Articolo 37 - Consorzi

1. Il Comune può costituire, ai sensi di legge, con la provincia e con altri comuni, consorzi per la gestione di uno o più servizi socio-assistenziali.

Articolo 38 - Accordi di programma

1. Il Comune per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale che richiedano l'azione integrata e coordinata con la Provincia, la Regione, l'amministrazione statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

Articolo 39 - Modalità costitutive

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la costituzione o la partecipazione in una società di capitali con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 40 - Altre forme di collaborazione

1. Il Comune per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.
2. L'accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.
3. Nell'attuazione delle funzioni ed attività previste dall'accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.

Titolo IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Articolo 41 - Principi generali

1. Il comune disciplina, con appositi atti, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario Comunale e ai responsabili delle strutture organizzative apicali, con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni dei servizi e dei compiti propri.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza, criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. A tal fine il Comune assume i metodi della formazione e della valorizzazione delle professionalità, nonché l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di risultato per tendere al continuo miglioramento quali-quantitativo dell'azione amministrativa.

Articolo 42 - Responsabili delle strutture organizzative apicali

1. Ai Responsabili delle strutture organizzative apicali spetta la direzione dei servizi e degli uffici comunali appartenenti alla rispettiva struttura apicale, secondo le norme dettate dal regolamento e la responsabilità della gestione dei servizi di competenza.
2. I predetti Responsabili sono nominati, revocati e confermati con provvedimento del Sindaco.
3. I predetti Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici dei servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Articolo 43 - Funzioni dei responsabili delle strutture organizzative apicali

1. I predetti Responsabili esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e adottano gli atti di loro competenza applicando gli indirizzi fissati dal Sindaco e dagli Assessori.
2. Sono attribuiti ai predetti Responsabili tutti i compiti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, o da altre disposizioni normative.
3. I predetti Responsabili possono delegare propri compiti al personale appartenente alla propria struttura organizzativa, con atto scritto e indicando specificatamente l'ambito della delega.

Articolo 44 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La copertura dei posti di responsabili delle strutture organizzative apicali, di qualifiche dirigenziali

o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta, di diritto privato, previa selezione pubblica volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Articolo 45 - Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori esterni.
2. Il Comune istituisce e attua i controlli interni secondo un'organizzazione da svolgersi secondo i principi contenuti nel Titolo VI (Controlli), capo III (Controlli interni) del D.Lgs. n. 267/2000. Spetta al regolamento di contabilità, per quanto di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni o l'affidamento di incarichi esterni.

Articolo 46 - Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti nell'apposito albo regionale.
2. Il Consiglio Comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Il Segretario Comunale esercita le funzioni e i compiti attribuitigli dalla legge.

Articolo 47 - Vicesegretario

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vicesegretario, individuandolo in uno dei dipendenti appartenente alla categoria D, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o altro diploma di laurea equipollente.
2. Il Vicesegretario collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Titolo V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 48 - Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative dei cittadini e ne facilita la comunicazione con l'amministrazione, promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Viene istituito un albo di tutte le libere forme associative dei cittadini che ne facciano richiesta. È condizione necessaria per ottenere l'iscrizione che l'associazione abbia una struttura democratica e finalità non contrastanti con l'interesse pubblico.
3. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il comune può istituire consulte tematiche, composte da gruppi o associazioni, con particolare attenzione a problematiche d'interesse sociale.
4. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.
5. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, è disciplinata da apposito regolamento relativo sia all'erogazione di sovvenzioni e ausili finanziari, sia alla concessione in uso di beni pubblici.
6. Annualmente la Giunta rende pubblico, ai sensi di legge, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

Articolo 49 - Partecipazione popolare

1. I cittadini elettori residenti nel Comune di Pulsano possono esercitare l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale presentando una proposta, accompagnato da una relazione illustrativa, con un numero di firme pari al 25% degli iscritti nelle liste elettorali comunali risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della proposta, raccolte nei due mesi precedenti il deposito. La conferenza dei capigruppo stabilisce quali iniziative popolari siano avviate per il relativo esame alle commissioni consiliari competenti o in alternativa al Consiglio Comunale, in base ai criteri stabiliti dal regolamento. Il Consiglio Comunale delibera nel merito della proposta di iniziativa popolare entro i tempi stabiliti dalla conferenza dei capigruppo e comunque non oltre tre mesi dal deposito del testo presso la segreteria generale.
2. Le proposte di cui al precedente comma sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dalla legge.

Articolo 50 - Consultazione della popolazione

1. L'Amministrazione Comunale può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, attraverso assemblee, questionari, sondaggi di

opinione e altre modalità, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo precedente e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.

2. La consultazione è indetta dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti in carica, su proposta della Giunta o di almeno il 40% dei componenti del Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal Consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.

Articolo 51 - Referendum

1. Sono previsti referendum su materie di esclusiva competenza locale. I referendum possono essere consultivi e propositivi.
2. La competenza per l'indizione del referendum è attribuita al Sindaco previa delibera del Consiglio Comunale. Per la proposta di referendum sono richieste un numero di firme pari al 33% degli iscritti nelle liste elettorali comunali risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della proposta, raccolte nei tre mesi precedenti il deposito. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini aventi diritto al voto iscritti nelle liste elettorali di questo Comune.
3. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo statuto, il regolamento del Consiglio Comunale, lo statuto delle aziende speciali, e gli atti di costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata;
 - b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - d) le deliberazioni di assunzione di mutui o di prestiti;
 - e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - f) gli atti relativi al personale del Comune;
 - g) gli atti che garantiscono diritti delle minoranze stabiliti dalla legge;
 - h) le espropriazioni per pubblica utilità;
 - i) questioni attinenti sanzioni amministrative;
 - j) piano regolatore generale e relativi strumenti attuativi.
4. È vietata la riproposizione di referendum, sul medesimo argomento, per un periodo di cinque anni.
5. Qualora il referendum sia stato indetto, il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che il Consiglio non debba esprimersi per obbligo o entro termine di legge, oppure salvo che con delibera, adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri

assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza.

6. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un arco di tempo non superiore a tre mesi, deve essere presentata al Sindaco che, entro 15 giorni dalla ricezione da parte del Comitato referendario, l'affida alla Commissione Consiliare che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i 15 giorni successivi, previa acquisizione del parere tecnico da parte del Segretario Comunale.
7. Il Consiglio Comunale deve adottare un provvedimento avente ad oggetto la proposta sottoposta a referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto referendario almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.
8. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di due quesiti. Le votazioni referendarie non possono essere tenute nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo e non possono aver luogo in coincidenza con altre consultazioni elettorali comunali, provinciali, regionali, statali ed eurounitarie.
9. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, nonché le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme del referendum dei sottoscrittori e dei presentatori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
10. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum, l'amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate.

Articolo 52 - Diritto di informazione

1. Il Comune garantisce l'informazione riguardante l'organizzazione e la sua attività, condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, e la realizza tramite il proprio sito istituzionale, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, e per mezzo della stampa e altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.
2. Il Comune ha un albo pretorio informatico per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Il collegamento all'albo è presente nella prima pagina del sito internet del Comune in uno spazio idoneo a consentirne la massima accessibilità. Per gli atti da esporre all'albo, potrà essere organizzata la pubblicazione anche a mezzo di sistemi telematici.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 53 - Revisione dello statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco. Nel caso in cui il risultato della divisione dei consiglieri assegnati dia un resto in decimali, il risultato è arrotondato per eccesso alla cifra intera superiore.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.

Articolo 54 - Disciplina transitoria e finale

1. Successivamente all'entrata in vigore del presente statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello statuto medesimo.
2. Quando si fa riferimento ai consiglieri si intende compreso anche il Sindaco, tranne che la disposizione non lo escluda esplicitamente. Quando la disposizione si riferisce ad una frazione o ad una percentuale del numero dei consiglieri, questa si intende sempre arrotondata aritmeticamente per eccesso alla cifra intera superiore.